

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

della Dott.ssa Paola LA CHINA, nata il [REDACTED] a [REDACTED]
ed ivi residente nella [REDACTED], c.f. LCHPLA88H56F258K,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dell'Avv.
Michele D'Urso, c.f. DRSMHL71A06F258O, e dall'Avv. Francesco Stornello,
c.f. STRFNC72D24C351N, presso i cui indirizzi p.e.c.
michele.durso@avvocatimodica.legalmail.it e francesco.stornello@legalmail.it
elegge domicilio digitale

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.;

E NEI CONFRONTI

- Dott. [REDACTED];
- Dott.ssa [REDACTED],

AVVERSO

la graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami, su base territoriale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali bandito il 5 giugno 2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, nella quale si attribuisce alla ricorrente il punteggio di 27.25, con posizione al n. 199, e non il maggiore punteggio di 29,25, con la conseguente migliore posizione in graduatoria ai fini della

successiva assunzione in servizio, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei propri titoli, ancorché sconosciuti, all'atto di convocazione dei candidati vincitori per l'assunzione in servizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

RIASSUNTO PRELIMINARE

La Dott.ssa Paola La China ha partecipato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, concorrendo per il codice SIC. (Sicilia) – n. 15 posti disponibili.

Nella domanda di partecipazione ha dichiarato il possesso di: (i) laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; (ii) master di primo livello conseguito il 15.4.2020 presso l'Università Telematica E-campus; (iii) master di secondo livello conseguito il 26.5.2025 presso l'Università Telematica "Pegaso".

Ha superato la prova scritta con 24,75/30 punti. In data 7.1.2026 ha appreso che la Commissione le ha attribuito solo 27,25 punti totali (24,75 prova + 1,50 voto laurea + 1,00 laurea magistrale), omettendo di valutare i due master dichiarati, ai quali spettavano rispettivamente 0,50 e 1,50 punti ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando.

Con la corretta valutazione dei titoli, la ricorrente avrebbe conseguito 29,25 punti, risultando vincitrice del concorso (l'ultimo vincitore ha ottenuto 26,75 punti). È stata invece collocata alla posizione n. 199.

In data 23.1.2026 ha richiesto accesso agli atti a Formez PA, senza alcun riscontro.

L'Amministrazione ha convocato i vincitori per il 23.2.2026 per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, rendendo la situazione di estrema gravità e urgenza.

Il presente ricorso è proposto per l'annullamento della graduatoria illegittima e per ottenere la corretta valutazione dei titoli dichiarati, con

conseguente ricollocazione in posizione utile per l'assunzione.

A tal fine si premette in

FATTO

1. Premessa

L'odierna ricorrente, Dott.ssa Paola La China, ha partecipato al concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da destinare agli uffici scolastici regionali, indetto con bando pubblicato sul Portale inPA in data 5.6.2025.

In particolare, la ricorrente ha concorso per il codice SIC. relativo alla Regione Sicilia, per cui il bando prevedeva n. 15 posti disponibili.

2. Titoli posseduti e dichiarati

Nella domanda di partecipazione al concorso, la Dott.ssa La China ha puntualmente dichiarato i seguenti titoli:

- a) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01);
- b) Master di primo livello dal titolo "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche", conseguito in data 15 aprile 2020 presso l'Università Telematica E-campus di Novedrate;
- c) Master di secondo livello dal titolo "Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale", conseguito in data 26 maggio 2025 presso l'Università Telematica "Pegaso".

Tutti i predetti titoli risultano regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Svolgimento della procedura concorsuale

La ricorrente ha sostenuto la prova scritta prevista dall'art. 6 del bando di concorso, conseguendo il punteggio di 24,75/30 punti, risultando pertanto

idonea e ammessa alla successiva fase di valutazione dei titoli.

In data 23 dicembre 2025 è stata pubblicata sul Portale inPA la graduatoria dei vincitori del concorso per il codice SIC. (Sicilia), nella quale l'odierna ricorrente non è risultata tra i vincitori.

In particolare, la Dott.ssa Magazzù, ultimo candidato in posizione utile (15° posto), ha conseguito il punteggio complessivo di 26,75 punti.

4. Accesso agli atti e conoscenza del punteggio attribuito

In data 7 gennaio 2026 sono stati resi accessibili, tramite il Portale inPA, i punteggi totali attribuiti a ciascun candidato, risultanti dalla somma dei risultati della prova scritta e della valutazione dei titoli.

In tale occasione, la ricorrente ha accertato che la Commissione esaminatrice le aveva attribuito:

- 24,75 punti per la prova scritta;
 - 1,50 punti per la votazione da 107 a 110/110 con riferimento al voto di laurea;
 - 1,00 punto per la laurea magistrale a ciclo unico;
- per un totale di 27,25 punti, con conseguente collocazione alla posizione

n. 199 della graduatoria.

5. Mancata valutazione dei master

La ricorrente ha quindi appreso che la Commissione esaminatrice non ha valutato i seguenti titoli, regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione:

- a) il master di primo livello conseguito il 15 aprile 2020 presso l'Università Telematica E-campus di Novedrate, al quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 0,50 punti;
- b) il master di secondo livello conseguito il 26 maggio 2025 presso l'Università Telematica "Pegaso", al quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 1,50 punti.

Qualora la Commissione avesse correttamente valutato i predetti titoli, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 29,25 punti (27,25

+ 0,50 + 1,50), risultando ampiamente vincitrice del concorso e collocandosi in posizione utile per l'assunzione.

6. Richiesta di accesso agli atti

In data 23 gennaio 2026, la ricorrente ha inoltrato a Formez PA, a mezzo PEC, formale richiesta di accesso agli atti, chiedendo copia del verbale di valutazione dei propri titoli e di attribuzione del punteggio totale, al fine di comprendere le ragioni della mancata valutazione dei master dichiarati.

Ad oggi, tale richiesta è rimasta priva di alcun riscontro.

7. Imminente sottoscrizione dei contratti

Nel frattempo, come risulta dal sito inPA, in data 16 febbraio 2026 l'Amministrazione ha convocato i candidati vincitori del codice di concorso SIC. per il giorno 23 febbraio 2026 presso la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al fine della scelta della sede di servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Tale circostanza rende la situazione di estrema gravità e urgenza, atteso che l'imminente stipulazione dei contratti di lavoro determinerebbe la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

Gli atti impugnati sono, quindi, meritevoli di annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, anche *inaudita altera parte*, nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Tanto, per i seguenti motivi di

DIRITTO

QUESTIONI PRELIMINARI

I. Giurisdizione, rito e competenza

La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a procedure concorsuali per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni.

La competenza territoriale spetta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., in quanto il

concorso è stato indetto dalla Commissione RIPAM, con sede in Roma, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sede nella Capitale.

II. Interesse e legittimazione

La ricorrente è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati.

Infatti, qualora la Commissione avesse correttamente valutato i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 29,25 punti, a fronte dei 26,75 punti conseguiti dall'ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria (15° posto).

Il recupero di 2,00 punti complessivi (0,50 + 1,50) derivante dalla corretta valutazione dei master dichiarati consentirebbe alla ricorrente di scavalcare tutti i candidati attualmente collocati in posizione utile e di risultare vincitrice del concorso, con diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

L'interesse è reso ancor più attuale e urgente dalla circostanza che l'Amministrazione ha già convocato i vincitori per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro in data 23 febbraio 2026, con conseguente rischio di consolidamento definitivo della situazione illegittima.

III. Tempestività

Il presente ricorso è proposto nel termine di decadenza di cui agli artt. 29 e 42, c.p.a..

La ricorrente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del proprio punteggio e della propria collocazione in graduatoria in data 7 gennaio 2026, allorché sono stati resi accessibili sul Portale inPA i punteggi totali attribuiti a ciascun candidato.

Da tale data decorre il termine di impugnazione, che risulta pertanto rispettato.

MOTIVI DI RICORSO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEI

PRINCIPI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'art. 7, comma 3, del bando di concorso prevede espressamente che, ai fini della valutazione dei titoli, siano attribuiti:

- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, con valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, il possesso di:

- a) un master universitario di primo livello conseguito il 15 aprile 2020 presso l'Università Telematica E-campus di Novedrate, dal titolo "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche";
- b) un master universitario di secondo livello conseguito il 26 maggio 2025 presso l'Università Telematica "Pegaso", dal titolo "Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale".

Entrambi i master risultano:

- regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione;
- posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- attinenti alle materie della prova scritta, come risulta dai rispettivi programmi didattici, che vertono su discipline giuridico-amministrative, organizzazione della pubblica amministrazione, gestione delle risorse umane e contabilità pubblica, tutte materie espressamente previste dall'art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova scritta.

Ciononostante, la Commissione esaminatrice non ha attribuito alcun punteggio per i predetti titoli, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni della mancata valutazione.

Tale omissione integra una palese violazione della *lex specialis* del concorso, che impone la valutazione dei master universitari attinenti alle materie della prova scritta.

L'art. 4, comma 6, del bando prevede espressamente che i candidati debbano dichiarare nella domanda di ammissione *“il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 7”* e che *“i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione”*.

La ricorrente ha adempiuto puntualmente a tale onere dichiarativo, indicando nella domanda tutti i titoli posseduti, compresi i due master universitari.

L'art. 7, comma 2, del bando stabilisce inoltre che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso”* e che *“tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”*.

Anche tale prescrizione è stata integralmente rispettata dalla ricorrente.

La mancata valutazione dei master dichiarati costituisce pertanto un travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria, in quanto la Commissione ha omesso di prendere in considerazione titoli regolarmente dichiarati e valutabili secondo i criteri stabiliti dal bando.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali deve avvenire nel rigoroso rispetto dei criteri predeterminati dal bando e che l'omessa valutazione di titoli dichiarati e valutabili integra un vizio di legittimità dell'atto (cfr., *ex multis*, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 14 marzo 2024, n. 930).

La mancata valutazione dei master dichiarati dalla ricorrente risulta

inoltre illogica e contraddittoria, in quanto:

- i titoli sono stati regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione;
- i titoli sono stati conseguiti presso università telematiche riconosciute dal MIUR;
- i titoli sono attinenti alle materie della prova scritta;
- il bando prevede espressamente la valutazione di tali titoli.

Per le ragioni esposte, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui hanno omesso di valutare i master universitari dichiarati dalla ricorrente, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere alla corretta valutazione dei titoli e alla riformulazione della graduatoria.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L'art. 7, comma 2, del bando di concorso stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso”* e che *“sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”*.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, in modo completo e puntuale, il possesso dei due master universitari, indicando:

- la denominazione completa dei titoli;
- l'università presso cui sono stati conseguiti;
- la data di conseguimento;
- il livello (primo e secondo livello).

Tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli sono state

pertanto fornite dalla ricorrente, in conformità alle prescrizioni del bando.

Ciononostante, la Commissione esaminatrice ha omesso di valutare i predetti titoli, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale omissione.

L'art. 3, L. n. 241/1990 impone all'Amministrazione l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nel caso di specie, la Commissione ha omesso di motivare le ragioni della mancata valutazione dei master dichiarati dalla ricorrente, violando così l'obbligo di motivazione e rendendo impossibile alla ricorrente comprendere le ragioni dell'esclusione dei propri titoli dalla valutazione.

Tale omissione integra altresì una violazione del diritto di difesa della ricorrente, che non è stata posta in condizione di conoscere le ragioni della mancata valutazione dei propri titoli e di contestare tempestivamente tale decisione.

La ricorrente ha presentato in data 23 gennaio 2026 formale richiesta di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, chiedendo copia del verbale di valutazione dei propri titoli e di attribuzione del punteggio totale.

Ad oggi, tale richiesta è rimasta priva di alcun riscontro, configurando un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, che ha violato il diritto di accesso della ricorrente e ha reso ancora più grave la lesione del diritto di difesa.

L'art. 11 del bando di concorso prevede espressamente che *“i candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”*.

La ricorrente ha esercitato tale diritto, ma l'Amministrazione ha omesso di dare seguito alla richiesta, violando così le prescrizioni del bando e della legge sul procedimento amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali costituisce un diritto fondamentale del candidato, strumentale all'esercizio del diritto di difesa, e che

l'omesso riscontro alla richiesta di accesso integra un vizio di legittimità dell'azione amministrativa (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747).

Per le ragioni esposte, gli atti impugnati devono essere annullati anche sotto tale profilo, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di dare seguito alla richiesta di accesso agli atti e di fornire alla ricorrente copia del verbale di valutazione dei titoli.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

L'art. 8, D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che *“nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione”* e che *“il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”*.

L'art. 7, comma 3, del bando di concorso ha correttamente individuato i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, prevedendo espressamente la valutazione dei master universitari di primo e secondo livello attinenti alle materie della prova scritta.

La Commissione esaminatrice era pertanto tenuta a valutare i master dichiarati dalla ricorrente, in conformità ai criteri predeterminati dal bando.

L'omessa valutazione di tali titoli costituisce una violazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e una arbitraria deroga alle regole della procedura concorsuale, in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost.

L'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le procedure di

reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di *“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Nel caso di specie, la Commissione ha violato tali principi, omettendo di valutare titoli regolarmente dichiarati e valutabili secondo i criteri del bando, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale omissione.

Tale condotta integra un eccesso di potere per sviamento, in quanto la Commissione ha utilizzato il proprio potere discrezionale per fini diversi da quelli per cui esso è stato conferito, ossia la corretta valutazione dei titoli secondo i criteri predeterminati dal bando.

La mancata valutazione dei master dichiarati dalla ricorrente risulta inoltre manifestamente irragionevole, in quanto:

- i titoli sono stati regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione;
- i titoli sono stati conseguiti presso università telematiche riconosciute dal MIUR;
- i titoli sono attinenti alle materie della prova scritta;
- il bando prevede espressamente la valutazione di tali titoli.

Non sussiste alcuna ragione logica o giuridica che giustifichi la mancata valutazione dei master dichiarati dalla ricorrente, se non un arbitrario esercizio del potere discrezionale della Commissione, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per le ragioni esposte, gli atti impugnati devono essere annullati anche sotto tale profilo.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

A norma dell'art. 55, co. 1, c.p.a. qualora il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni iuris* ed il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il Tribunale può adottare tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad

assicurare interinalmente gli effetti della decisione stessa.

Sul fumus boni iuris

Il ricorso è fondato, per i motivi esposti. presenta profili di fondatezza non manifestamente infondati.

In particolare, la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione integra una palese violazione della *lex specialis* del concorso, che prevede espressamente l'attribuzione di punteggio per i master universitari di primo e secondo livello attinenti alle materie della prova scritta.

La ricorrente ha adempiuto puntualmente agli oneri dichiarativi previsti dal bando, indicando nella domanda di partecipazione tutti i titoli posseduti, compresi i due master universitari.

La Commissione esaminatrice ha omesso di valutare tali titoli senza fornire alcuna motivazione, violando così i criteri di valutazione predeterminati dal bando e i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Tale omissione integra un travisamento dei fatti ed un difetto di istruttoria.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali deve avvenire nel rigoroso rispetto dei criteri predeterminati dal bando e che l'omessa valutazione di titoli dichiarati e valutabili integra un vizio di legittimità dell'atto.

Sul periculum in mora

Il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della tutela cautelare è grave e irreparabile.

L'Amministrazione ha convocato i candidati vincitori del codice di concorso SIC. per il giorno 23 febbraio 2026, al fine della scelta della sede di servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro determinerebbe la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente, che verrebbe privata del diritto all'assunzione a

tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Qualora la Commissione avesse correttamente valutato i titoli dichiarati dalla ricorrente, quest'ultima avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 29,25 punti, risultando ampiamente vincitrice del concorso e collocandosi in posizione utile per l'assunzione.

Il recupero di 2,00 punti complessivi (0,50 + 1,50) derivante dalla corretta valutazione dei master dichiarati consentirebbe alla ricorrente di scavalcare tutti i candidati attualmente collocati in posizione utile e di risultare vincitrice del concorso.

La mancata concessione della tutela cautelare determinerebbe pertanto un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, che verrebbe definitivamente esclusa dall'assunzione a causa di una graduatoria illegittima.

Il pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla concessione della tutela cautelare è invece minimo e reversibile, consistendo nel mero differimento della sottoscrizione dei contratti di lavoro fino alla definizione del presente giudizio.

Sul bilanciamento degli interessi

Il bilanciamento degli interessi in gioco depone nettamente a favore della concessione della tutela cautelare.

Da un lato, vi è l'interesse della ricorrente alla corretta valutazione dei propri titoli e all'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in conformità alla graduatoria legittimamente formulata.

Dall'altro lato, vi è l'interesse dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura concorsuale e all'assunzione dei vincitori.

Tuttavia, l'interesse dell'Amministrazione alla celerità non può prevalere sull'interesse della ricorrente alla legalità dell'azione amministrativa e alla corretta applicazione delle regole del concorso.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro in pendenza del presente giudizio determinerebbe la definitiva cristallizzazione di una situazione

illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

La concessione della tutela cautelare consente invece di preservare l'utilità della decisione di merito, differendo la sottoscrizione dei contratti fino alla definizione del giudizio, senza determinare alcun pregiudizio irreversibile per l'Amministrazione.

Sussistono, pertanto, i presupposti perché Codesto Tribunale adotti ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito ovvero, in subordine, perché Esso fissi con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a..

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

A norma dell'art. 56, co. 1, c.p.a., prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale di disporre misure cautelari provvisorie.

Sull'estrema gravità e urgenza

La situazione presenta caratteri di estrema gravità e urgenza che giustificano l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici *inaudita altera parte*.

L'Amministrazione ha convocato i candidati vincitori del codice di concorso SIC. per il giorno 23 febbraio 2026, al fine della scelta della sede di servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro è imminente e determinerebbe la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

I tempi necessari per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale non consentono di evitare tale pregiudizio, atteso che la sottoscrizione dei contratti è prevista per il 23 febbraio 2026.

È pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *inaudita altera parte*, che sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini all'Amministrazione di non procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro fino alla definizione del presente giudizio.

Sul fumus boni iuris

Come già esposto nell'istanza cautelare collegiale, il ricorso è fondato.

La mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente integra una palese violazione della *lex specialis* del concorso e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Sul periculum in mora

Come già esposto nell'istanza cautelare collegiale, il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della tutela cautelare è grave e irreparabile.

La sottoscrizione dei contratti di lavoro determinerebbe la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima, con conseguente pregiudizio irreparabile per la ricorrente.

Sulla necessità di provvedimento inaudita altera parte

L'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *inaudita altera parte* è necessaria per evitare il pregiudizio irreparabile derivante dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro prevista per il 23 febbraio 2026.

I tempi necessari per la notifica del ricorso e per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale non consentono di evitare tale pregiudizio.

È pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini all'Amministrazione di non procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro fino alla definizione del presente giudizio.

Per le ragioni esposte, ricorrono i presupposti perché ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a. il T.A.R. adito adotti *inaudita altera parte* ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni della ricorrente.

ISTANZA INCIDENTALE EX ART. 116 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente propone istanza incidentale di accesso agli atti connessa al presente giudizio.

La ricorrente chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ordini alle Amministrazioni resistenti l'esibizione dei seguenti documenti:

- a) verbale di valutazione dei titoli della ricorrente, con indicazione analitica dei criteri applicati e delle ragioni della mancata valutazione dei master universitari dichiarati;
- b) verbale di attribuzione del punteggio totale alla ricorrente, con indicazione del punteggio attribuito per ciascun titolo dichiarato;
- c) documentazione relativa ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei master universitari di primo e secondo livello;
- d) verbali di valutazione dei titoli di almeno tre candidati utilmente collocati in graduatoria (posizioni 1, 8 e 15), al fine di verificare l'eventuale disparità di trattamento nella valutazione dei master universitari;
- e) ogni altro atto, documento e verbale relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente e alla formazione della graduatoria finale.

Sul fondamento dell'istanza

La ricorrente ha presentato in data 23 gennaio 2026 formale richiesta di accesso agli atti a Formez PA, ai sensi degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, chiedendo copia del verbale di valutazione dei propri titoli e di attribuzione del punteggio totale.

Ad oggi, tale richiesta è rimasta priva di alcun riscontro, configurando un silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 25, L. n. 241/1990.

L'art. 11 del bando di concorso prevede espressamente che *“i candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”*.

La ricorrente ha pertanto diritto di accedere agli atti della procedura concorsuale, al fine di conoscere le ragioni della mancata valutazione dei propri titoli e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

L'art. 116, comma 2, c.p.a. prevede espressamente che *“in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”*.

La presente istanza è pertanto proposta in via incidentale, in pendenza del giudizio principale, al fine di ottenere l'esibizione dei documenti richiesti, indispensabili per la compiuta difesa della ricorrente.

Sull'interesse all'accesso

La ricorrente è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti richiesti.

Infatti, la conoscenza del verbale di valutazione dei titoli e della documentazione relativa ai criteri applicati dalla Commissione esaminatrice è indispensabile per:

- comprendere le ragioni della mancata valutazione dei master universitari dichiarati;
- verificare la correttezza dell'operato della Commissione esaminatrice;
- accertare l'eventuale disparità di trattamento rispetto agli altri candidati;
- esercitare compiutamente il diritto di difesa nel presente giudizio.

L'accesso agli atti è pertanto strumentale all'esercizio del diritto di difesa e alla tutela della posizione giuridica della ricorrente.

Sull'urgenza dell'istanza

L'istanza presenta caratteri di urgenza, atteso che:

- l'Amministrazione ha convocato i vincitori per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro in data 23 febbraio 2026;

- la sottoscrizione dei contratti determinerebbe la definitiva cristallizzazione della graduatoria illegittima;
- la conoscenza degli atti richiesti è indispensabile per la compiuta difesa della ricorrente nel presente giudizio.

Per le ragioni esposte, ricorrono i presupposti affinché Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità di esibizione.

Per tutto quanto sopra esposto, l'Avv. Paola La China, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ADÌTO

in accoglimento del presente ricorso e delle istanze proposte in via incidentale,

- adottare *inaudita altera parte* ogni più opportuna misura cautelare provvisoria nelle more della decisione sull'istanza di tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a.;
- confermare in sede collegiale le misure cautelari provvisorie concesse, ovvero, in caso di loro diniego, adottare ogni più opportuna misura cautelare a tutela delle ragioni dell'odierna ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, co.1, c.p.a.;
- ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a trenta giorni, ai sensi dell'art.116 c.p.a.;
- nel merito, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a

ruolo versato, e compensi di avvocato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, che essa ha ad oggetto il reclutamento nel pubblico impiego che pertanto contributo unificato è dovuto e corrisposto nella misura fissa di € 325,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a., i sottoscritti difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata michele.durso@avvocatimodica.legalmail.it e francesco.stornello@legalmail.it ed al telefax numero 0932 453518.

Catania - Roma, 20 febbraio 2026

Avv. Michele D'Urso

Avv. Francesco Stornello